



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 84/16/CONS

**ADESIONE ALLA CONVENZIONE CORPORATE TRAVEL DI TRENITALIA
S.P.A. - ANNO 2016/2017**

CIG 66167223BA

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 11 marzo 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*”;

VISTO il nuovo Regolamento concernente “*Organizzazione e funzionamento dell’Autorità*” adottato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, come da ultimo modificata con delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 319/14/CONS, del 26 giugno 2014, recante “*Modifiche e integrazioni al Regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità dell’Autorità*” e, in particolare, l’art. 36-bis, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*»



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

recante “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”»;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, gli artt. 3 e 6 della stessa, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, recante “Misure Urgenti in materia di sicurezza”, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2010, n. 217, e la determinazione n. 4 del 17 luglio 2011 dell’Autorità nazionale anticorruzione, già Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)”, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la delibera n. 688/15/CONS, del 15 dicembre 2015, recante “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Approvazione dell’esercizio provvisorio”;

PRESO ATTO della proposta del 3 marzo 2016 formulata dalla società Trenitalia S.p.A. (di seguito, Trenitalia), anticipata con nota del 26 febbraio 2016 (prot. n. 8827), avente ad oggetto l’Accordo Commerciale *Corporate Travel*, decorrente dalla data di sottoscrizione e con scadenza 31 dicembre 2017;

CONSIDERATO che la società Trenitalia S.p.A., diversamente da quanto riscontrato in sede di sottoscrizione del precedente Accordo di *Corporate Travel* (triennio 2013-2015), fornisce attualmente un servizio di trasporto ferroviario ad alta velocità in concorrenza con la società NTV S.p.A.;

RAVVISATA, quindi, l’opportunità per l’Autorità di stipulare con entrambe le Società delle specifiche Convenzioni per l’acquisto dei biglietti ferroviari da parte del proprio personale, senza con ciò comportare l’insorgere di un rapporto di esclusiva con i singoli fornitori, fatta eccezione per gli abbonamenti mensili e dei *carnet*, che restano acquistabili solo dal portale di Trenitalia in mancanza di un’analoga previsione nell’offerta di NTV;

RITENUTO, pertanto, che il personale dell’Autorità, fermo restando le ipotesi di acquisto di abbonamenti e *carnet*, potrà indistintamente avvalersi delle Convenzioni in essere, optando per la soluzione più idonea alle proprie esigenze, anche al fine di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

assicurare all'amministrazione un risparmio di spesa alla luce delle agevolazioni tariffarie dettagliate nei singoli Accordi e relativi allegati;

PRESO ATTO, altresì, che l'adesione all'offerta di Trenitalia non comporta alcun onere economico a carico dell'Autorità, né un impegno di spesa minima, né alcun vincolo di esclusiva nei confronti della stessa, e che il volume di acquisito effettivamente generato, a latere delle tariffe speciali già applicate dalla Società secondo la "Base Corporate", rileverà solo per l'applicazione degli ulteriori incentivi previsti dal "Programma Corporate", proporzionati al fatturato totale annuale;

RILEVATA, in ogni caso, la necessità di prevedere un impegno di spesa pari ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), Iva inclusa, da ritenersi presunto in quanto, fermo restando la possibilità di incrementare detto impegno in vigenza dell'Accordo, non è allo stato possibile prevedere l'effettivo utilizzo delle Convenzioni con i due fornitori da parte del personale dipendente;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. È autorizzata l'adesione alla proposta di Accordo Commerciale *Corporate Travel* formulata dalla società Trenitalia S.p.A.
2. Gli effetti del suindicato Accordo decorrono dalla data di sottoscrizione, con validità fino al 31 dicembre 2017.
3. Per la finalità di cui al punto 1 è disposto l'impegno provvisorio annuale della somma di euro 40.000,00 (quarantamila/00), Iva inclusa, a valere sul capitolo di bilancio n. 1051073.0.
4. Il Servizio affari generali contratti e sistemi informativi provvede a dare corso alla sottoscrizione dell'Accordo, nonché agli adempimenti di rito, al fine di garantire ai dipendenti dell'Autorità continuità nella fruizione del servizio di acquisito dei biglietti, abbonamenti e *carnet* ferroviari tramite il portale di Trenitalia S.p.A., nel rispetto delle modalità e delle condizioni economiche precisate nel documento di *Corporate Travel*.
5. Ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e del decreto-legge n. 187/2010, convertito con modificazioni in legge n. 217/2010, il codice



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

identificativo di gara (CIG), da indicare nei bonifici bancari disposti a titolo di corrispettivo contrattuale, è il seguente: 66167223BA.

6. La presente delibera è trasmessa al Servizio bilancio e contabilità per i consequenziali adempimenti di competenza.

Roma, 11 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci